

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico^{(1) (2) (3) (4)}

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201, del 13 agosto 1966

Note:

(1) Nel presente provvedimento sono stati sostituiti i termini Ministro e Ministero per (o della) la sanità con Ministro e Ministero dell'ambiente; Ministro e Ministero dei trasporti (o dei trasporti e dell'aviazione civile) con Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione; Ministro e Ministero delle partecipazioni statali con Ministro e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; ciò a seguito dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni riguardo alla struttura amministrativa del nostro Paese.

(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.

(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(4) aggiornato sino al d.p.c.m. 8 marzo 2002

Preambolo

Omissis

Art. 1

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 2

Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due "zone" di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.

La zona A comprende:

1. i comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'art. 3;
2. i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;
3. le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

La zona B comprende:

1. i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
2. i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche e geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro dell'ambiente, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.

Art. 3

Presso il Ministero dell'ambiente è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

- dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero dell'ambiente, che la presiede;
- dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;
- dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
- dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;
- dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;
- dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione;
- dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;
- dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;
- da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari di igiene;
- da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;
- da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- da un esperto di meteorologia;
- da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
- da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;
- da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'ambiente, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4

La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

- a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;
- b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;
- c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

Art. 5

In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

- dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;
- dall'assessore alla sanità della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del presidente;
- dal medico provinciale del capoluogo della regione;
- dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;
- dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
- dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
- dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;
- da un esperto meteorologo;

dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;
dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;
da un rappresentante delle Province della regione;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'ambiente.
Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.
Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati.
Il Comitato, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, dura in carica tre anni.
Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

- a. esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;
- b. esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle Amministrazioni comunali a norma della presente legge;
- c. promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 7

Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero dell'ambiente.
Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

Art. 8

Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9

Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.
Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000⁽¹⁾.

Note:

(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000 (1).

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 450.000⁽¹⁾.

Note:

(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio⁽¹⁾.

Note:

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, d.p.r. 8 giugno 1982, n. 400.

Art. 12

Omissis⁽¹⁾

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.c.m. 8 marzo 2002, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, l. 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 13

Omissis⁽¹⁾

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.c.m. 8 marzo 2002, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, l. 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 14

Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 90.000 a lire 900.000⁽¹⁾.

Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso⁽²⁾.

Note:

(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Per l'elevazione di 10 volte delle sanzioni di cui al presente articolo e agli articoli 18 e 20 per le violazioni commesse nel territorio di Venezia e nel suo entroterra vedi l'art. 10, l. 16 aprile 1973, n. 171.

Art. 14-bis

I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio:

impiegati nelle centrali elettriche;

impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima;

contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale⁽¹⁾.

Note:

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 8 giugno 1982, n. 400.

Art. 15

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000⁽¹⁾. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.

Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.

Note:

(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sedi di esami.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

Il patentino di cui al primo comma diverrà obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.

Art. 17

In ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 18

Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di

cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.000⁽¹⁾ (2).

Note:

(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Per l'elevazione di 10 volte delle sanzioni di cui al presente articolo e agli articoli 18 e 20 per le violazioni commesse nel territorio di Venezia e nel suo entroterra vedi l'art. 10, l. 16 aprile 1973, n. 171.

Art. 19

La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici termici comunali.

I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro dell'ambiente.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge ed al regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette entro 15 giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

Art. 20

Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque, pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico.

Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal Comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000⁽¹⁾.

Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai Comuni e alle Province.

Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro dell'ambiente; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento⁽²⁾.

Note:

(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Per l'elevazione di 10 volte delle sanzioni di cui al presente articolo e agli articoli 18 e 20 per le violazioni commesse nel territorio di Venezia e nel suo entroterra vedi l'art. 10, l. 16 aprile 1973, n. 171.

Art. 21

Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

Art. 22

Omissis⁽¹⁾

Note:

(1) Articolo abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Il testo del suddetto articolo 231 è stato, poi, corretto con avviso pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

Art. 23

Omissis⁽¹⁾

Note:

(1) Articolo abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Il testo del suddetto articolo 231 è stato, poi, corretto con avviso pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

Art. 24

Omissis⁽¹⁾

Note:

(1) Articolo abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Il testo del suddetto articolo 231 è stato, poi, corretto con avviso pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

Art. 25

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

Art. 26

Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della

presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 27

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro per l'interno. Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.